

ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE DEI PROFILI OPERATIVI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA DI DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI AI SENSI DELL'ART. 14 del CCNL 22/01/2014 e ART.1. COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004.

L'anno Duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____,

Con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto,

tra

il Comune di CAPRILEONE, con sede in S.Antonio, n.1 – 98070 – Caprileone (ME) C.F. 00461850836 rappresentato da, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Caprileone;

e

il Comune di NASO, con sede in via Mazzini n1, C.F. 00342960838 rappresentato da, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Personale la quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Naso

Premesso

- che l'art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004 prevede che “ I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

- che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione.

- che gli Enti di cui sopra in data _____, hanno stipulato apposita convenzione per l'utilizzo della risorsa umana dott.ssa Giuseppina Mangano, in forza al Comune di Naso, nell'ambito del lavoro d'obbligo (36 ore settimanali) suddiviso in parti tra i due Enti in un quadro di interazione operativa finalizzata al contenimento dei costi per il personale ed al miglioramento dei servizi riferibili;

- che tale convenzione, più volte rinnovata, è scaduta in data _____;

- che in base alla normativa richiamata risulta possibile utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per un orario di servizio anche eccedente il tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, nei limiti di cui al citato art. 1 comma 557 della L. 311/2004;

- che l'art.4 del D.lgs. 66/03 prevede che la durata media dell'orario non può superare le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni;

- che pertanto con la presente convenzione occorre definire lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria nei due enti;

- che il comma 3 del succitato art. 14, inoltre precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito

Tanto premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1

(Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

- 1) La presente convenzione ha per oggetto la gestione dell'attività lavorativa del dipendente Dott.ssa Mangano Giuseppina da parte dei Comuni di Naso e di Caprileone, per il periodo predeterminato fino al 31.12.2025, salvo rinnovo o proroga, con solo rilascio di nulla osta, per 12 ore aggiuntive ex art. 1 – comma 557 - della legge 311/2004, presso il Comune di Caprileone (ME).
- 2) La presente convenzione è finalizzata a conseguire un'economia nell'ambito delle spese per il personale e a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire un'economica gestione delle risorse.
- 3) Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso delle disposizioni previste dai vigenti C.C.N.L. di comparto.
- 4) L'utilizzazione delle risorse umane de quo si ha sulla base del consenso del lavoratore interessato e previa autorizzazione formale dell'Ente di appartenenza.

ART.2

(Individuazione del personale per il quale avvalersi dell'attività lavorativa)

- 1) Il Comune di Naso autorizza il dipendente Dott.ssa Mangano Giuseppina, cat. D, posizione economica D7, a prestare servizio anche presso il Comune di Caprileone;
- 2) L'utilizzo di detta unità lavorativa, disciplinata dalla presente convenzione, avviene come anzidetto, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART.3

(Tempo di lavoro)

- 1) La prestazione ex art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso il Comune di provenienza, secondo la modulazione oraria disposta dal Comune utilizzatore, per n. 12 ore, al di fuori dell'orario contrattuale di lavoro, nei giorni di lunedì dalle 8,00 alle 14,00 e giovedì dalle 14:00 alle ore 20:00, dal 01/01/2024 al 31/12/2025;

ART.4

(Gestione del personale)

- 1) Il Comune di Naso autorizza l'utilizzo di detto personale riconducendolo ad un quadro di collaborazione programmatica definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di Caprileone;
- 2) Il rapporto di lavoro del personale autorizzato a prestare attività lavorativa, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Naso, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Caprileone;
- 3) Spetta al Comune di Naso la titolarità del rapporto di lavoro e allo stesso compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, ecc.), con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Caprileone, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentito l'interessato.
- 4) Le Amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale autorizzato a prestare attività lavorativa, al fine di ottimizzare la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.
- 5) L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

ART.5

(Durata, revisioni e possibile estensione temporale della convenzione)

- 1) La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2025, con decorrenza dal momento della sua stipula, salvo rinnovo o proroga;
- 2) Le Amministrazioni prima dello scadere della convenzione procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione e qualora permangono le condizioni si dispone:

- a) il rinnovo ai medesimi patti, con durata da concordare, previa adozione di apposito atto deliberativo;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativi da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

ART.6
(Oneri finanziari)

- 1) Gli oneri finanziari riferiti al personale autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di Caprileone, sono i seguenti:
 - a) Costo del personale, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio ed al lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto;
 - b) Costi connessi all'applicazione di eventuali indennità relative al conferimento di funzioni di cui all'art. 107 Decreto Lgs. 267/2000 anche ex art. 109 medesimo testo di legge;
 - c) Costi generali connessi alla gestione del personale.
- 2) Per il lavoratore autorizzato in base all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, possono prevedersi forme di incentivazione economica a favore dello stesso secondo la disciplina dell'art.14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e dell'art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1999.
- 3) Le competenze retributive relative al trattamento economico spettante saranno erogate dal comune di Naso e saranno ripartite proporzionalmente con il Comune di Caprileone in base alle ore di utilizzo settimanale;

ART. 7
(Verifiche inerenti la convenzione)

- 1) Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.

ART.8
(Eventuali modifiche della convenzione)

- 1) Qualora esigenze funzionali operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo le Amministrazioni provvedono, se possibile alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei componenti soggetti istituzionali del Comune interessato.
- 2) Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.
- 3) Al personale predetto si applicano le norme disciplinari previste dalle vigenti leggi e contratti nonché dai regolamenti comunali in relazione all'attività e ai fatti commessi presso l'Ente in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al procedimento.

ART.9
(Inadempimenti lievi - Inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione)

- 1) Qualora una delle parti rilevi uno degli adempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
 - a) Gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale;
 - b) Gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione;
- 2) La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a) Quando il Comune di Caprileone utilizzi il personale autorizzato, contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;

- b) Quando il Comune di Naso contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale autorizzato di operare effettivamente presso il Comune di Caprileone;
- c) Quando il Comune di Caprileone non ottemperi, ad intervenuta diffida agli obblighi finanziari previsti, eccettuato il caso di risoluzione di diritto e senza previa diffida di cui al superiore art. 6 n. 5;
- d) Quando una delle Amministrazioni reiteri, per un lungo periodo, comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10

(Modalità di risoluzione delle controversie)

- 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Naso, uno dal Comune di Caprileone ed uno dal Presidente del Tribunale di Patti.

ART. 11

(Disposizioni generali e finali)

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
- 2) Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
- 3) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Per il Comune di Caprileone

Per il Comune di Naso

Per Accettazione e Consenso
Il Dipendente